

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **63/1976** (ECLI:IT:COST:1976:63)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **GIONFRIDA**

Camera di Consiglio del **12/02/1976**; Decisione del **12/03/1976**

Deposito del **25/03/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8251**

Atti decisi:

N. 63

ORDINANZA 12 MARZO 1976

Deposito in cancelleria: 25 marzo 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 85 del 31 marzo 1976.

Pres. ROSSI - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALAZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (norme

per accelerare i programmi di edilizia residenziale), convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1975 dal tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso di Mezzano Massimo contro la Regione Piemonte ed altro, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 5 novembre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 28 gennaio 1975 del T.A.R. del Piemonte, questione di legittimità - in riferimento agli artt. 3 e 113, comma secondo, della Costituzione - dell'art. 7 d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, il quale esclude la facoltà di sospensione in sede giurisdizionale dei provvedimenti espropriativi posti in essere per la realizzazione delle opere di cui all'art. 9 della legge 1971, n. 865, "quando il procedimento sia disposto nei confronti dei proprietari risultanti dagli atti catastali".

Considerato che questione identica a quella ora sollevata è stata già risolta da questa Corte, che, con sentenza n. 227 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza in epigrafe indicata, dell'art. 7 del dl. 2 maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247; articolo, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 227 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.